

Novembre 2021

## **D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Disposizioni in materia di lavoro.**

Il D.L. n. 146/2021, in vigore dal 22 ottobre 2021, contiene ulteriori misure urgenti in materia di sostegno alle imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Di seguito Vi proponiamo una breve sintesi in materia di trattamenti di integrazione salariale:

### ▪ **Art. 11 (Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale )**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, **per i lavoratori in forza alla data 22.10.2021**, domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga, per una durata massima di **13 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.

Le tredici settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il periodo di ventotto settimane di cui al precedente D.L. n. 41/2021, decorso il periodo autorizzato.

I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

I datori di lavoro ***delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007, con i codici 13, 14 e 15***, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, **per i lavoratori in forza alla data 22.10.2021**, domanda di trattamento ordinario di integrazione salariale, per una durata massima di **9 settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021**.

Le nove settimane sono riconosciute ai suddetti datori di lavoro per i quali sia decorso il periodo autorizzato di cui al precedente D.L. n. 73/2021.

I datori di lavoro che usufruiscono di tale trattamento non sono tenuti a pagare alcun contributo addizionale.

Nel ringraziarVi per l'attenzione Vi informiamo che, come sempre, i nostri Uffici sono a disposizione per ulteriori chiarimenti su quanto esposto nella presente.

**Duraccio Consulenti Del Lavoro S.r.l. – S.t.p.**